

Allegato "B"

STATUTO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
" G.L.V. GROUP S.R.L."
DENOMINAZIONE - OGGETTO SOCIALE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

La Società è denominata "G.L.V. GROUP S.R.L."

Art. 2 - Oggetto

La Società ha per oggetto lo svolgimento delle attività di cui infra nel Territorio dello Stato e/o all'Estero:

- l'acquisto, la locazione, la "sub-locazione", di beni immobili di sua proprietà ovvero dalla stessa ottenuti in "leasing" o a qualsiasi altro titolo;

- la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento di immobili di qualsiasi destinazione;

- l'acquisto, la gestione, la trasformazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento di "hotels", impianti alberghieri, villaggi turistici a tipo alberghiero o a carattere misto residenziale, autostelli, alberghi per la gioventù, "multiproprietà" alberghiere anche naviganti, "motels", stazioni terminali, balneari, montane e lacustri, ristoranti, bar, ritrovi, discoteche, "self-services", locali ed impianti che abbiano comunque attinenza con iniziative di interesse e sviluppo turistico, "clubs" di ogni genere, campeggi, rifugi, posti di ristoro, case per ferie, nonché la loro amministrazione e conduzione sia diretta che per conto terzi, la sub-conduzione;

- la realizzazione e/o la gestione di opere ed impianti costituenti coefficiente per l'incremento del turismo anche rurale e la valorizzazione delle caratteristiche climatiche, paesaggistiche, quali stabilimenti balneari, slittovie, sciovie, "panoramiche", funivie, nonché di opere a carattere sportivo e ricreativo aventi carattere di complementarietà rispetto a quanto sopra indicato.

La Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, e dal lato passivo finanziarie, ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; la medesima potrà stipulare, dal lato passivo, contratti di finanziamento e di "leasing", mobiliari ed immobiliari, contrarre mutui, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti ed obbligazioni sociali, anche a favore di Istituti di Credito, potrà

partecipare a appalti indetti da Enti Pubblici e Privati, anche costituendo delle Associazioni temporanee di Imprese, ed ancora assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società od Imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio; e tutto quanto sopra, in ogni caso, nei limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni.

La Società può rilasciare a favore di Enti, Istituzioni, Società pubbliche e/o privati, Istituti di credito avalli e fidejussioni al fine di garantire esclusivamente le società del gruppo.

La Società potrà altresì stipulare contratti di associazione in partecipazione, sia come associata che come associante.

Art. 3 - Sede

La Società ha sede nel Comune di Catania, all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il Registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, filiali o uffici amministrativi, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del Revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 4 - Durata

La durata della Società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e potrà essere prorogata una o più volte, ovvero la Società stessa potrà essere anticipatamente sciolta, per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 5 - Capitale

Il capitale sociale è di Euro centomila/00 (Euro 100.000,00=).

La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

E' attribuita alla competenza degli amministratori l'emissione di titoli di debito di cui all'art. 2483 del Codice Civile.

Art. 6 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

Le quote non possono essere cedute per atto "inter vivos", a pena di invalidità del relativo trasferimento e comunque della sua inefficacia nei confronti della Società, se non saranno previamente offerte ai soci, i quali hanno diritto di prelazione a parità di prezzo e condizioni, riferiti a ciascuna quota.

Pertanto il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, la propria quota, dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci ed all'Organo Amministrativo, indicando il nome dell'aspirante all'acquisto, il corrispettivo richiesto, le condizioni di pagamento, le modalità del trasferimento.

Ogni socio interessato all'acquisto dovrà fare pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dell'offerta.

Nell'ipotesi di esercizio della prelazione da parte di più soci, le quote offerte in vendita saranno ripartite tra i soci interessati all'acquisto in proporzione alla quota da ciascuno di essi già posseduta; nell'ipotesi invece in cui all'acquisto concorresse un solo socio questi potrà rendersi acquirente per intero delle quote in vendita.

In nessun caso però il socio che ha manifestato l'intenzione di cedere la propria quota o parte di essa può essere obbligato a cederne solamente una parte, sicchè l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci limitato solo ad una parte della quota offerta sarà da equiparare a mancato esercizio del diritto stesso. Il diritto di prelazione dovrà essere rispettato anche in caso di aumento del capitale per la parte di esso non optato a norma degli artt. 2441, primo comma, e 2495 del Codice Civile. La superiore disciplina non si applica ai trasferimenti "inter vivos" tra coniugi o parenti in linea retta di qualsiasi grado, né ai trasferimenti "mortis causa".

Art. 7 - Morte del socio

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Art. 8 - Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito all'adozione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) la trasformazione della Società;

- c) la fusione e la scissione della Società,
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della Società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art.2468, comma 4[^], del Codice Civile;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli art. 2497 e seguenti del Codice Civile, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater del Codice Civile.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il recesso può essere esercitato unicamente per l'intera partecipazione.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la

Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Art. 9 - Esclusione

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Art. 10 - Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste dall'art. 8, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione al patrimonio sociale.

Il patrimonio della Società è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del Revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente art.8.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della Società e alle sue prospettive reddituali. Per quanto riguarda l'avviamento, qualora il recesso venga comunicato nei primi tre esercizi, di esso non si terrà conto nella valutazione; dal quarto esercizio l'avviamento sarà determinato in misura pari a tre volte la media degli utili netti di bilancio risultanti dagli ultimi tre bilanci approvati.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'art. 1349 del Codice Civile.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente.

Art. 11 - Unico socio

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 del Codice Civile.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Art. 12 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2^o, del Codice Civile.

Art. 13 - Amministratori

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due Co-Amministratori con firma disgiunta.

Gli Amministratori possono essere anche non soci.

Art. 14 - Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina; essi sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'art. 2386 del Codice Civile.

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla Società.

Art. 16 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

In caso di richiesta di un amministratore e comunque in caso di decisioni che riguardano il compimento di atti di straordinaria amministrazione, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e Revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) - che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 17 - Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381

del Codice Civile. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, del Codice Civile.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 18 - Rappresentanza

L'Amministratore Unico o i due Co-Amministratori hanno la rappresentanza della Società, questi ultimi in forma disgiunta.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 19 - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Art. 20 - Organo di controllo

La Società può nominare il Collegio Sindacale o il Revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 del Codice Civile, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'art.2477 del Codice Civile, all'atto della nomina si può prevedere una diversa durata della loro carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'art. 2399 del Codice Civile.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo Amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Art. 21 - Competenze e doveri del collegio

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis del Codice Civile ed esercita il controllo contabile sulla Società; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, comma 1[^], del Codice Civile.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audio-conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 - Revisore

Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la Società nomini per il controllo contabile un Revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al Revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di Società per azioni.

Il compenso del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il Revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla Società; si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2409 ter e 2409 sexies del Codice Civile.

Il Revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429, comma 2[^], del Codice Civile.

Art. 23 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione mediante deliberazione Assembleare.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
- d) le modificazioni dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società nel registro delle imprese.

Art. 24 - Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 25 - Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

L'Assemblea può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 26 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o da uno dei due Co-Amministratori o dal Presidente del Consiglio Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 27 - Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al Revisore, se nominati, e ai dipendenti della Società e delle Società da questa controllate.

Art. 28 - Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 29 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente art. 23, lett. d), e) ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di Legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per Legge o in virtù del presente Statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso si applica l'art. 2368, comma 31, del Codice Civile.

Art. 30 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Art. 31 - Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie per le cause previste dalla Legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro trenta (30) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482 ter del Codice Civile;
- e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 del Codice Civile;
- f) per deliberazione dell'Assemblea;
- e) per le altre cause previste dalla Legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla Legge nel termine di trenta (30) giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 32 - Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la Società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti relativi al rapporto sociale, saranno risolte mediante arbitrato, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Conciliazione di Catania; il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in

conformità di tale Regolamento entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.

L'arbitro stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la Legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 33 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di Legge in materia di Società a responsabilità limitata.